

**RISPARMIO**

GROUPAMA FUTURO GARANTITO

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI ASSICURAZIONE A VITA INTERA RIVALUTABILE A PREMIO UNICO

IL PRESENTE SET INFORMATIVO È COMPOSTO DA:

- KID - Key Information Document
- DIP AGGIUNTIVO IBIP - Documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo ai prodotti d'investimento
- CONDIZIONI DI ASSICURAZIONI comprensive del Regolamento della Gestione Separata
- GLOSSARIO
- MODULO DI PROPOSTA

Il Set Informativo deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.

(Questa pagina è lasciata intenzionalmente in bianco)

Scopo

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto: Groupama Futuro Garantito

Ideatore del prodotto: Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sito web dell'ideatore del prodotto: www.groupama.it

Per ulteriori informazioni chiamare il numero: +39 0630181

CONSOB è responsabile della vigilanza di Groupama Assicurazioni S.p.A. in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.

Data di realizzazione del documento contenente le informazioni chiave: 22/01/2026

Cos'è questo prodotto?

Tipo: Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili a premio unico.

Termine: Prodotto a vita intera che termina con il decesso dell'assicurato.


Obiettivi: Il prodotto prevede, a fronte del versamento del premio unico, la liquidazione del capitale assicurato, rivalutato annualmente fino alla data del decesso o del riscatto, in funzione dei risultati della gestione separata ValorePiù. Il prodotto si prefigge l'obiettivo di conservare anche nel breve periodo il capitale versato, proteggendolo dalla variabilità dei mercati. In caso di decesso o al momento del riscatto, è garantita la restituzione del capitale versato, al netto di tutti i costi applicabili.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: Il prodotto è destinato ad un cliente al dettaglio con un'esperienza o conoscenza base del mercato dei capitali e degli strumenti finanziari, una capacità di immobilizzare la somma investita per almeno 5 anni, che intenda conservare il valore del capitale versato al netto dei costi, senza alcuna perdita, con una bassa propensione al rischio.

Prestazioni assicurative e costi: La Società si impegna a corrispondere, ai beneficiari designati, il capitale assicurato rivalutato fino al momento in cui si verifica il decesso dell'assicurato, eventualmente ridotto degli importi già liquidati per riscatto parziale. Il valore di tale prestazione è dettagliato nella sezione Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento. Il premio non può essere di importo inferiore a 5.000 Euro e superiore a 500.000 Euro.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa.

Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.

Avete diritto alla restituzione di almeno 100% del vostro capitale. Qualsiasi importo superiore a quello indicato e qualsiasi rendimento aggiuntivo dipendono dalla performance futura del mercato e sono incerti. Tuttavia, questa protezione dalla performance futura del mercato non si applicherà se voi pagate dei costi di ingresso e/o di riscatto. In tal caso è prevista la restituzione del capitale al netto di tali costi.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari riportati sono illustrazioni basate sui risultati passati e su alcune ipotesi. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni Esempio di investimento: € 10.000,00 Premio assicurativo 0 €		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Scenari di sopravvivenza			
Minimo	Garanzia del capitale investito riconosciuto in caso di riscatto o premorienza.	€ 9.613,5	€ 9.860
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 9.700	€ 10.190
	Rendimento medio per ciascun anno	-2,98%	0,38%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 9.810	€ 10.840
	Rendimento medio per ciascun anno	-1,93%	1,62%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 9.820	€ 10.920
	Rendimento medio per ciascun anno	-1,84%	1,77%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 9.830	€ 11.000
	Rendimento medio per ciascun anno	-1,73%	1,93%
Scenario di morte			
Decesso dell'assicurato	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 10.070	€ 10.920

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole presentano una diversa probabilità stimata di verificarsi. Per i tre scenari la probabilità che si verifichi un risultato peggiore di quello rappresentato è pari rispettivamente al 10%, al 50% e al 90%.

Questo prodotto non è facilmente liquidabile. In caso di riscatto prima del periodo di detenzione raccomandato potrebbe essere necessario sostenere costi supplementari.

Il rendimento è garantito solo se, il risultato finanziario della Gestione Separata al netto delle commissioni di gestione, è positivo.

Cosa accade se Groupama Assicurazioni S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

In caso di insolvenza di Groupama Assicurazioni S.p.A. gli attivi posti a copertura degli impegni assunti dalla Società saranno utilizzati per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori della Società stessa - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla procedura di liquidazione. Non essendo previsto alcuno schema di garanzia pubblico o privato che possa compensare, in tutto o in parte, eventuali perdite, è comunque possibile che, in conseguenza dell'insolvenza di Groupama Assicurazioni S.p.A., gli aventi diritto possano perdere una parte o l'intero valore dell'investimento.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato .

- 10.000,00 EUR di investimento.

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali	€ 525	€ 808
Incidenza annuale dei costi (*)	5,3%	1,6% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3,4% prima dei costi e al 1,8% al netto dei costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 5 anni
Costi di ingresso	Costi già inclusi nel premio pagato e destinati a coprire le spese commerciali e amministrative. Rappresentano l'1,4% del primo premio pagato. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.	0,3%
Costi di uscita	I costi di uscita sono indicati come "N/A" nella colonna successiva in quanto non si applicano se il prodotto è conservato fino al periodo di detenzione raccomandato.	NA
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	Commissioni annue di gestione applicate al rendimento della Gestione Separata	1,3%
Costi di transazione	Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto.	0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Il periodo di detenzione è stato scelto in base alle caratteristiche del prodotto e dei sottostanti. È possibile esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno. Il Contraente può revocare la proposta prima della conclusione del contratto e recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione.

Come presentare reclami?

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami, Viale Cesare Pavese, 385, 00144 Roma, via email all'indirizzo reclami@groupama.it oppure via fax al numero 06.80210979.

Maggiori dettagli per la presentazione dei reclami sono disponibili sul sito internet della Compagnia alla seguente pagina: www.groupama.it/conoscerci/contatti/reclami

Altre informazioni rilevanti

Ulteriori informazioni sul prodotto e sulla Compagnia sono disponibili sul sito web www.groupama.it

Prima della sottoscrizione del Contratto, al contraente deve essere consegnato il Set Informativo, contenente il presente KID, il DIP aggiuntivo IBIP, il Modulo di proposta e le Condizioni di Assicurazione, comprensive del Regolamento del Fondo. Per la consultazione della versione aggiornata dei predetti documenti si rinvia al sito www.groupama.it

Dopo la conclusione del Contratto, l'impresa trasmetterà annualmente il Documento unico di rendicontazione della posizione assicurativa.

Le informazioni relative alla performance passata del prodotto e dei relativi sottostanti sono disponibili sul sito internet di Groupama Assicurazioni S.p.A alla pagina www.groupama.it/quotazioni-e-rendiconti-fondi/.

Il Prodotto non promuove caratteristiche ambientali o sociali e non effettua alcun investimento sostenibile; in ogni caso è esposto a rischi di sostenibilità.

Il Prodotto prende in considerazione gli effetti negativi più significativi (c.d. "PAI") delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità relativi a problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva. Nel Documento Unico di Rendicontazione che la Compagnia trasmette annualmente al contraente è riportato in che modo i sottostanti collegati al prodotto hanno preso in considerazione i PAI nel periodo di riferimento.

Per maggiori dettagli, si rimanda alla sezione del sito internet della Compagnia <https://www.groupama.it/sostenibilita>.

(Questa pagina è lasciata intenzionalmente in bianco)

Assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili a vita intera a premio unico

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)



Prodotto: Groupama Futuro Garantito
Contratto Rivalutabile (Ramo I)

Data: 02/02/2026 Il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 – 00144 Roma, Italia. Tel. +39 06/3018.1, fax +39 06/80210.831, www.groupama.it – info@groupama.it – PEC: groupama@legallmail.it

Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma – Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585. È Impresa sottoposta al controllo da parte dell'IVASS ed iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S. Groupama Assicurazioni S.p.A. è diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio – avente sede legale in Francia: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg.

Alla data dell'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2024, il patrimonio netto della Compagnia ammonta a 629,2 milioni di euro ed il risultato economico dell'esercizio è pari a 11,6 Milioni di euro. L'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è 221.12%. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet dell'Impresa <https://www.groupama.it/conoscerci/governance-e-risultati-economici>

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Groupama Futuro Garantito è un contratto di assicurazione sulla vita a premio unico, le cui prestazioni sono rivalutabili, perché collegate ai risultati della Gestione Separata ValorePiù. Il Contratto prevede una garanzia di capitale in caso di riscatto e decesso dell'Assicurato. Non è previsto alcun meccanismo di consolidamento annuale dei rendimenti attribuiti al Contratto.



Quali sono le prestazioni assicurative e le opzioni non riportate nel KID?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel KID.

Non sono previste opzioni.

Il regolamento della Gestione Separata ValorePiù è disponibile sul sito internet <http://www.groupama.it>



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi Non sono previste esclusioni.



Ci sono limiti di copertura?

Non sono previste limitazioni.



Quanto e come devo pagare?

Premio Il premio può essere pagato mediante: assegni bancari, postali o circolari, non trasferibili - ordini di bonifico e/o altri mezzi di pagamento bancario, postale o elettronico - reinvestimento del capitale proveniente da un contratto preesistente con Groupama Assicurazioni S.p.A.

Tipologia di premio	Importo	Frazionamento
Premio unico	Minimo: 5.000,00 € Massimo: 500.000,00 €	Non applicabile
Premio aggiuntivo	Minimo: 1.000,00€	Non applicabile



A chi è rivolto questo prodotto?

Groupama Futuro Garantito è rivolto a investitori (persone fisiche o giuridiche) con un'età assicurativa compresa tra 18 anni e 90 anni, un livello di conoscenza ed esperienza tale da poter comprendere prodotti finanziari con un basso grado di complessità e un obiettivo di conservazione del capitale investito in un orizzonte temporale anche di breve periodo, senza alcuna perdita, con una tolleranza al rischio anche bassa. Il prodotto non è idoneo a soddisfare obiettivi di investimento che promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali.



Quali costi devo sostenere?

In aggiunta alle informazioni del KID si riportano i seguenti costi:

Costi per riscatto parziale o totale

Il riscatto parziale o totale del contratto è possibile solo dopo che sia interamente trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto o dalla data di pagamento del premio unico, se successiva.

Il riscatto parziale può essere richiesto più volte nel corso della durata contrattuale, a condizione che il capitale che residua da tali operazioni non sia inferiore a 2.000,00 euro. Ad ogni operazione di riscatto parziale è applicato un costo di 15,00 euro.

Anno di riscatto	Costi di riscatto
Durante il 1° anno	Riscatto non ammesso
Durante il 2° anno	2,50%
Durante il 3° anno	2,00%
Durante il 4° anno	1,50%
Durante il 5° anno	1,00%
Dal 6° anno in poi	0,00%

Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dall'intermediario, con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, è pari al 16%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

IVASS O CONSOB	Nel caso in cui il reclamo presentato all'Impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it . Per i soli reclami attinenti la corretta redazione dei Documenti contenenti le informazioni chiave (KID), in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi alla CONSOB, Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma, PEC: consob@pec.consob.it, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e del riscontro fornito dalla stessa. Informazioni sulle modalità di invio sono disponibili nel sito www.consob.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Prima di rivolgersi all'Autorità giudiziaria è obbligatorio ricorrere alla mediazione, prevista dalla legge come condizione per le controversie in materia assicurativa. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	L'Arbitrato può essere attivato, ove previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per la risoluzione di controversie circa la quantificazione del danno, da un arbitro designato dalle parti o, in mancanza di accordo, da un soggetto terzo. Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante.

QUALE REGIME FISCALE SI APPLICA?

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<u>Imposta sui premi</u> : i premi versati non sono soggetti ad imposte. <u>Detraibilità fiscale dei premi</u> : i premi versati non consentono di beneficiare della detrazione d'imposta. <u>Tassazione delle prestazioni</u> : in caso di morte dell'Assicurato le somme pagate da Groupama sono esenti da IRPEF. Negli altri casi si applica l'aliquota del 26% alla differenza tra il capitale liquidabile e i premi versati al netto della quota parte destinati alla copertura del rischio di morte. Questa differenza è ridotta del 51,92% per i proventi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del DPR 601/1973 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del DPR 917/1986. Questa ritenuta non si applica alle attività commerciali e alle persone fisiche o enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell'ambito di attività commerciale.
---	--

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Il cliente, precedentemente affetto da patologie oncologiche, il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://www.groupama.it/diritto-oblio-oncologico/
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente alla Compagnia o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.

Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	<p>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. La Compagnia ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente.</p> <p>Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</p>
---	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. *HOME INSURANCE*), PERTANTO, DOPO LA SOTTOSCRIZIONE, POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO (RICHIESTA DI MODIFICHE ANAGRAFICHE, RICHIESTA DI PREVENTIVO DI RISCATTO, CONSULTAZIONE ANDAMENTO INVESTIMENTO)

(Questa pagina è lasciata intenzionalmente in bianco)



Groupama
Assicurazioni

RISPARMIO

GROUPAMA FUTURO GARANTITO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Documento redatto secondo le linee guida
“Contratti Semplici e Chiari”

(Questa pagina è lasciata intenzionalmente in bianco)

Indice

GLOSSARIO	2
PREMESSA	6
SEZIONE I: CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO	7
Art. 1 - Oggetto del Contratto	7
Art. 2 - Obblighi della Compagnia	7
Art. 3 - Prestazioni Assicurate	7
SEZIONE II: REQUISITI E DICHIARAZIONI PER LA SOTTOSCRIZIONE E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO	8
Art. 4 - Durata del Contratto d limiti d'età	8
Art. 5 - Conclusione ed efficacia del Contratto	8
Art. 6 - Dichiarazioni del Contraente e dell'assicurato dichiarazioni inesatte e reticenti	8
SEZIONE III: PREMI e COSTI	10
Art. 7 - Premi	10
Art. 8 - Investimento del Premio nella Gestione Separata	10
Art. 9 - Costi	12
SEZIONE IV: RISOLUZIONE E RISCATTO DEL CONTRATTO	13
Art. 10 - Diritto di revoca della proposta	13
Art. 11 - Diritto di recesso del Contraente	13
Art. 12 - Riscatto	13
SEZIONE V: ALTRE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI	15
Art. 13 - Prestiti	15
Art. 14 - Cessione, Pegno, Vincolo, Beneficiari	15
Art. 15 - Designazione dei Beneficiari	15
Art. 16 - Legge applicabile al Contratto	16
Art. 17 - Pagamenti della Compagnia	16
Art. 18 - Duplicato di Polizza	18
Art. 19 - Tasse e Imposte	18
Art. 20 - Obblighi di restituzione ai sensi della Normativa Antiriciclaggio	18
Art. 21 - Clausola di inoperatività della copertura per Sanzioni (Sanction Limitation And Exclusion Clause)	18
Art. 22 - Comunicazioni al Contraente	19
Art. 23 - Foro Competente	19
Art. 24 - Modifica delle Condizioni di Assicurazione	19
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA DI GROUPAMA ASSICURAZIONI DENOMINATA "VALOREPIÚ"	20
MODULO DI PROPOSTA	24

GLOSSARIO

A

APPENDICE

Documento che forma parte integrante del Contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Compagnia e il Contraente.

ASSICURATO

Persona fisica sulla cui vita è stipulato il Contratto, che può coincidere o meno con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal Contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

B

BENEFICIARIO

Persona fisica o giuridica designata dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal Contratto al verificarsi degli eventi previsti.

C

CAPITALE INVESTITO

Somma dei premi versati che viene effettivamente investita da Groupama Assicurazioni nella Gestione Separata, al netto dei costi.

CAPITALE RIVALUTATO

Il capitale risultante dalle rivalutazioni annuali del Capitale Investito nella Gestione Separata.

COMMISSIONE ANNUA DI GESTIONE

Compensi pagati alla Compagnia per remunerare l'attività di gestione della Gestione Separata.

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE (o COMPAGNIA o SOCIETÀ)

Groupama Assicurazioni S.p.A., ovvero la società di assicurazione autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con la quale il Contraente stipula il Contratto di assicurazione.

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Momento in cui il Contraente riceve la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte di Groupama Assicurazioni. In assenza di tale comunicazione, è il giorno in cui il Contraente riceve il Contratto sottoscritto da Groupama Assicurazioni.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Insieme delle clausole che disciplinano il Contratto di assicurazione.

CONTRAENTE

Persona fisica o giuridica che sottoscrive il Contratto, nomina ed eventualmente modifica il/i Beneficiario/i e si impegna a versare i premi a Groupama Assicurazioni.

CONTRATTO

Questo Contratto di assicurazione denominato Groupama Futuro Garantito.

COSTI DI CARICAMENTO

Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi di Groupama Assicurazioni.

D

DECORRENZA

Data a partire dalla quale il Contratto diventa efficace, a condizione che sia stato pagato il Premio Unico.

E

ETÀ (ETÀ ASSICURATIVA)

Modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

G

GESTIONE SEPARATA

Fondo appositamente creato da Groupama Assicurazioni e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono al netto dei costi, i versamenti corrisposti dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla Gestione Separata e dall'aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

I

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. L'istituzione dell'IVASS, ai sensi del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, mira ad assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza assicurativa attraverso un più stretto collegamento con quella bancaria.

L

LIQUIDAZIONE

Pagamento all'avente diritto della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato o nel caso di Riscatto.

M

MODULO DI PROPOSTA

Modulo con il quale il Contraente manifesta a Groupama Assicurazioni la volontà di concludere il Contratto in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

MORTE VIOLENTA

Morte causata da eventi esterni che non dipendono da malattia o cause naturali, ma da azioni traumatiche come incidenti, omicidi, suicidi o altri eventi improvvisi e non prevedibili.

P

POLIZZA

Documento, sottoscritto dalle parti del Contratto, che prova l'assicurazione.

PREMIO UNICO

Premio che il Contraente deve versare alla sottoscrizione, in un'unica soluzione, affinché il Contratto sia valido.

PREMI AGGIUNTIVI

Premi integrativi rispetto al Premio Unico che il Contraente può versare, anche più di una volta entro i limiti di Polizza previsti dal Contratto, nel corso della durata contrattuale.

PRESTAZIONE ASSICURATA

Somma pagabile sotto forma di capitale che Groupama Assicurazioni riconosce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

R

RECESSO

Diritto del Contraente di recedere dal Contratto e farne cessare gli effetti.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

L'insieme delle norme, riportate nelle Condizioni di Assicurazione, che regolano la Gestione Separata.

RENDIMENTO

Risultato finanziario ad una data di riferimento dell'investimento finanziario, espresso in termini percentuali, calcolato dividendo la differenza tra il valore del Capitale Investito alla data di riferimento e il valore del premio versato per il valore del premio versato.

RENDIMENTO DI PERIODO

Per rendimento di periodo della Gestione Separata ValorePiù si intende il rendimento calcolato al termine di ciascun mese di calendario, con riferimento ai dodici mesi di calendario trascorsi, rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata ValorePiù di quel periodo, al valore medio della Gestione Separata ValorePiù nello stesso periodo, così come stabilito nel Regolamento.

REVOCA DELLA PROPOSTA

Possibilità, legislativamente prevista (salvo il caso di proposta-polizza), di interrompere il completamento del Contratto di assicurazione prima che l'Impresa di assicurazione comunichi la sua accettazione che determina l'acquisizione del diritto alla restituzione di quanto eventualmente pagato (escluse le spese per l'emissione del Contratto se previste e quantificate nella proposta).

RICORRENZA ANNUALE

Ogni anniversario della data di Decorrenza del Contratto di assicurazione.

RISCATTO

Facoltà del Contraente di richiedere anticipatamente la Liquidazione del Contratto, al netto dell'eventuale penale prevista dalle condizioni contrattuali.

S

SCADENZA

Data in cui cessano gli effetti del Contratto.

SET INFORMATIVO

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI ASSICURAZIONE A VITA INTERA RIVALUTABILE A PREMIO UNICO

PREMESSA


Il Contratto è disciplinato da:

- queste Condizioni di Assicurazione;
- quanto indicato nella Polizza, comprensiva di eventuali Appendici;
- le disposizioni di legge in materia.

Groupama Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche Groupama Assicurazioni) ha redatto questo Contratto perché sia di facile e immediata comprensione.

Alcune parole, presenti all'interno del testo, assumono un significato preciso per questo Contratto e per la legge: si tratta delle definizioni riportate all'interno del Glossario. Queste parole sono evidenziate all'interno delle Condizioni di Assicurazioni con la lettera maiuscola.

Gli articoli contrassegnati da questa icona  sono quelli che il Contraente dovrà firmare in fase di sottoscrizione del Contratto.

Mentre, le parti di testo contrassegnate da quest'altra  icona o evidenziati in grassetto, sono quelli sui quali il Contraente dovrà prestare particolare attenzione.

SEZIONE I: CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

"Groupama Futuro Garantito" è un Contratto di Assicurazione sulla vita di tipo rivalutabile a Premio Unico e a vita intera, con possibilità di corrispondere Premi Aggiuntivi.

Il Premio Unico pagato dal Contraente alla sottoscrizione, al netto dei costi, è investito nella Gestione Separata denominata "ValorePiù".

ART. 2 - OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA

Gli obblighi della Compagnia risultano esclusivamente dalla Polizza e dalle Appendici da essa sottoscritte.



ART. 3 - PRESTAZIONI ASSICURATE


In caso di decesso dell'Assicurato, Groupama Assicurazioni paga al/i Beneficiario/i nominato/i dal Contraente una prestazione pari al maggior valore tra il Capitale Rivalutato e il Capitale Investito nella Gestione Separata ValorePiù, eventualmente ridotto degli importi già liquidati per riscatto parziale.

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa e senza limiti territoriali.



Non è previsto alcun meccanismo di consolidamento annuale dei Rendimenti derivanti dall'investimento nella Gestione Separata e attribuiti al Contratto. Pertanto, qualora la misura annua di rivalutazione attribuita al Contratto risulti negativa per effetto dei costi e/o del conseguimento di rendimenti negativi della Gestione Separata, il nuovo Capitale Rivalutato risulterà inferiore al Capitale Rivalutato alla Ricorrenza annuale precedente. Resta ferma, tuttavia, la garanzia del capitale minimo liquidabile in caso di decesso e in caso di Riscatto, pari al Capitale Investito nella Gestione Separata ValorePiù ridotto degli importi già liquidati per riscatto parziale.

Il Capitale Rivalutato derivante dall'investimento nella Gestione Separata ValorePiù in data successiva all'ultima Ricorrenza annuale è pari al Capitale Rivalutato all'ultima Ricorrenza annuale trascorsa, ulteriormente rivalutato pro-rata temporis, secondo il regime finanziario dell'interesse composto, per il periodo intercorso tra l'ultima Ricorrenza annuale e la data di disinvestimento.

Le rivalutazioni pro-rata sopra menzionate sono effettuate in base al Rendimento di Periodo della Gestione Separata ValorePiù dei dodici mesi che precedono il terzo mese antecedente la data del disinvestimento, applicato al netto delle commissioni annue di gestione di cui al successivo art. 9  Costi.

SEZIONE II: REQUISITI E DICHIARAZIONI PER LA SOTTOSCRIZIONE E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO



ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO E LIMITI D'ETÀ

Il Contratto è nella forma a vita intera, pertanto la sua durata coincide con la vita dell'Assicurato.

Il Contratto termina se:

- il Contraente recede;
- l'Assicurato decede;
- il Contraente richiede il Riscatto totale.

Alla data di Decorrenza del Contratto, l'Età Assicurativa del Contraente e dell'Assicurato (se persona diversa dal Contraente) non può essere inferiore ai 18 anni o superiore a 90 anni.



ART. 5 - CONCLUSIONE ED EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il Contratto si considera perfezionato o concluso nel momento in cui:

- il Documento di Polizza, firmato da Groupama Assicurazioni, viene sottoscritto dal Contraente e dall'Assicurato (se persona diversa dal Contraente);

oppure

- il Contraente, a seguito della sottoscrizione del Modulo di proposta, riceve da parte di Groupama Assicurazioni il Documento di Polizza debitamente firmato o altra comunicazione scritta attestante l'assenso di Groupama Assicurazioni stessa.

Gli effetti del Contratto decorrono, se è stato pagato il Premio Unico, dalle ore 24:00 del giorno di Decorrenza.

Il Premio Unico corrisposto dal Contraente viene accettato da Groupama Assicurazioni "salvo buon fine"; pertanto, il Contratto è perfezionato ed efficace dal buon fine del pagamento o dalla data di Decorrenza, se successiva.

Nessun premio deve essere corrisposto dal Contraente alla sottoscrizione della proposta, in quanto lo stesso è dovuto alla sottoscrizione della Polizza.



ART. 6 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare Groupama Assicurazioni su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, Groupama Assicurazioni – ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice civile – può chiedere l'annullamento del Contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.

Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione, la Polizza non è

contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell'Assicurato, nella proposta di assicurazione o negli altri documenti, salvo il caso in cui la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o dolo.

L'inesatta indicazione dell'Età dell'Assicurato, se rilevante ai fini delle prestazioni, comporta la rettifica, in base all'Età reale, delle somme dovute da Groupama Assicurazioni.

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA AI FINI ANTIRICICLAGGIO

Il Contraente è tenuto a fornire alla Compagnia, sotto la propria responsabilità tutte le informazioni necessarie per l'assolvimento dell'adeguata verifica della clientela, al fine di prevenire il fenomeno del riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo.

La normativa applicabile al presente Contratto (D.Lgs. 231/2007 e successive modificazioni, Regolamento attuativo IVASS 44/2019 e successive modificazioni) prevede che la Compagnia, nell'ambito di approfondimenti rientranti nella cosiddetta adeguata verifica rafforzata, possa richiedere al cliente, in occasione di specifiche operazioni, informazioni supplementari anche documentate, al fine di escludere i rischi suddetti.

Qualora la Compagnia, in ragione della mancata collaborazione del Contraente, non sia in grado di portare a compimento l'adeguata verifica e/o gli approfondimenti richiesti, per espressa disposizione di legge, non darà luogo alla conclusione della sottoscrizione del Contratto o alla diversa operazione richiesta, con conseguente risoluzione del rapporto eventualmente in essere e restituzione al Contraente di quanto di sua spettanza (art. 23 del Decreto).

OBBLIGHI NORMATIVI RELATIVI A FACTA (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT) E CRS (COMMON REPORTING TANDARD)

Ai sensi della Legge 18 giugno 2015, n. 95 e della Direttiva UE n. 107/2014, Groupama Assicurazioni è obbligata a identificare i Contraenti che abbiano obblighi fiscali verso gli Stati Uniti (FATCA) o verso gli Stati aderenti al CRS, oppure che abbiano la residenza fiscale in Stati diversi dall'Italia, inviando comunicazioni periodiche all'Agenzia delle Entrate (FATCA) ed alle Autorità fiscali dei paesi aderenti (CRS) fino all'estinzione degli stessi obblighi.

L'identificazione deve avvenire in occasione dell'emissione della Polizza e può essere successivamente reiterata durante tutta la durata del Contratto; a tal fine Groupama Assicurazioni può richiedere specifiche informazioni e/o un'autocertificazione al Contraente, al Beneficiario e, nel caso di persone giuridiche, anche al Rappresentante Legale e al Titolare Effettivo. **Se durante la vigenza del Contratto i già menzionati soggetti acquisiscono obblighi fiscali verso gli Stati Uniti o gli Stati aderenti al CRS, oppure una nuova residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia, hanno l'obbligo di comunicare il cambiamento per iscritto a Groupama Assicurazioni entro 60 giorni dell'evento.** Si precisa che i dati raccolti sono oggetto di adeguata verifica da parte di Groupama Assicurazioni e, nel caso in cui venga rilevata qualche incongruenza, Groupama Assicurazioni si riserva di richiedere ulteriori informazioni all'interessato prima della Conclusione del Contratto.

SEZIONE III: PREMI e COSTI



ART. 7 - PREMI

PREMIO UNICO

Il Contratto prevede la corresponsione di un Premio Unico di importo almeno pari a 5.000,00 euro e non superiore a 500.000,00 euro, **da corrispondere al momento della sottoscrizione del Contratto.**

PREMI AGGIUNTIVI

Il Contraente può versare Premi Aggiuntivi per un importo minimo di 1.000,00 euro successivamente alla sottoscrizione del Contratto.



Al fine di tutelare il rendimento della Gestione Separata, Groupama Assicurazioni si riserva la facoltà di non autorizzare i Premi Aggiuntivi qualora l'evolvere degli scenari economico-finanziari lo rendesse necessario.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI PREMI

Le modalità di pagamento riconosciute da Groupama Assicurazioni sono:


- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati a Groupama Assicurazioni o all'intermediario in tale sua qualità;
- ordini di bonifico e/o altri mezzi di pagamento bancario, postale o elettronico comunque sempre emessi a favore di Groupama Assicurazioni o dell'intermediario, in tale sua qualità;
- reinvestimento del capitale proveniente da un Contratto preesistente in essere con Groupama Assicurazioni.

In caso di pagamento tramite bonifico su conto corrente intestato a Groupama Assicurazioni, le coordinate del conto corrente da accreditare sono riportate sul retro della Polizza.

Il premio corrisposto dal Contraente è accettato da Groupama Assicurazioni "salvo buon fine", pertanto, il Contratto è perfezionato ed efficace dal buon fine del pagamento o dalla data di Decorrenza, se successiva. Non è previsto alcun versamento a carico del Contraente alla sottoscrizione della proposta.




ART. 8 - INVESTIMENTO DEL PREMIO NELLA GESTIONE SEPARATA

Il Premio Unico e gli eventuali Premi Aggiuntivi al netto dei costi specificati al successivo art. 9  Costi, sono investiti nella Gestione Separata ValorePiù in data coincidente con la Decorrenza del Contratto, ovvero in coincidenza del giorno della valuta e disponibilità a favore di Groupama Assicurazioni, se successiva.

Rivalutazione del Capitale Investito

Il Capitale Investito nella Gestione Separata viene annualmente rivalutato in occasione di ogni Ricorrenza annuale successiva alla Decorrenza del Contratto.


Groupama Assicurazioni determina, **entro il giorno 1 del mese che precede l'anniversario della Decorrenza del Contratto, la misura della rivalutazione, che si ottiene sottraendo le commissioni annue di gestione di cui al successivo art. 9  Costi, dal Rendimento di Periodo della Gestione Separata ValorePiù dei dodici mesi che precedono il terzo mese antecedente la Ricorrenza annuale.**

Qualora il pagamento del Premio Unico sia successivo alla data di Decorrenza del Contratto, la prima rivalutazione viene effettuata pro-rata temporis, secondo il regime finanziario dell'interesse composto, per il periodo intercorso tra la data di pagamento del premio e la prima Ricorrenza annuale, in funzione della valuta e della disponibilità del premio a favore di Groupama Assicurazioni.

La prima rivalutazione di eventuali Premi Aggiuntivi viene effettuata pro-rata temporis, secondo il regime finanziario dell'interesse composto, per il periodo intercorso tra la data di pagamento del premio e la prima Ricorrenza annuale, in funzione della valuta e della disponibilità del premio a favore di Groupama Assicurazioni.

Le rivalutazioni successive si effettuano sulla base di annualità intere.

Il Capitale Rivalutato derivante dall'investimento nella Gestione Separata ValorePiù in data successiva all'ultima Ricorrenza annuale è pari al Capitale Rivalutato all'ultima Ricorrenza annuale trascorsa, ulteriormente rivalutato pro-rata temporis, secondo il regime finanziario dell'interesse composto, per il periodo intercorso tra l'ultima Ricorrenza annuale e la data di disinvestimento.

Le rivalutazioni pro-rata sopra menzionate sono effettuate in base al Rendimento di Periodo della Gestione Separata ValorePiù dei dodici mesi che precedono il terzo mese antecedente la data del disinvestimento, applicato al netto delle commissioni annue di gestione di cui al successivo art. 9  Costi.


In caso di Riscatto ad una data successiva all'ultima Ricorrenza annuale trascorsa, **le rivalutazioni pro-rata sono effettuate in base al minor valore tra il Rendimento dello 0,5% su base annua ed il Rendimento di Periodo della Gestione Separata ValorePiù dei dodici mesi che precedono il terzo mese antecedente la data del disinvestimento, applicato al netto delle commissioni annue di gestione.**

Non è previsto alcun meccanismo di consolidamento annuale dei Rendimenti derivanti dall'investimento nella Gestione Separata attribuiti al Contratto.



Pertanto, qualora la misura annua di rivalutazione attribuita al Contratto risulti negativa per effetto dei costi e/o del conseguimento di rendimenti negativi della Gestione Separata, il nuovo Capitale Rivalutato risulterà inferiore al Capitale Rivalutato alla Ricorrenza annuale precedente.

Resta ferma, tuttavia, la garanzia del capitale minimo liquidabile in caso di decesso e in caso di Riscatto, pari al Capitale Investito nella Gestione Separata ValorePiù ridotto degli importi già liquidati per riscatto parziale.

In caso di Riscatto prima che siano interamente trascorsi 5 anni dalla data di Decorrenza del Contratto, **la prestazione minima garantita è ridotta dei costi previsti per l'operazione di Riscatto secondo quanto previsto dal successivo art. 9  Costi.**

Ad ogni Ricorrenza annuale del Contratto successiva alla data di Decorrenza, la misura di rivalutazione sopra determinata viene applicata all'importo del capitale risultante dalle precedenti rivalutazioni.



ART. 9 - COSTI

COSTI DI CARICAMENTO PRELEVATI DAL PREMIO UNICO

Dal Premio Unico corrisposto alla sottoscrizione e dagli eventuali Premi Aggiuntivi è **detratto un Costo di Caricamento percentuale pari all'1,40%**.

COMMISSIONI ANNUE DI GESTIONE PRELEVATE DAL RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

Groupama Assicurazioni trattiene dal Rendimento annuale della Gestione Separata ValorePiù una Commissione annua di gestione pari all'1,30%.

COSTI DI RISCATTO

Il valore di Riscatto è ridotto di un'aliquota variabile in funzione del numero di anni interamente trascorsi dalla data di Decorrenza del Contratto, secondo la seguente tabella.

Anno di riscatto	Costo di riscatto
Durante il 1° anno	Riscatto non ammesso
Durante il 2° anno	2,50%
Durante il 3° anno	2,00%
Durante il 4° anno	1,50%
Durante il 5° anno	1,00%
Dal 6° anno in poi	0,00%

Ad ogni operazione di Riscatto parziale verrà applicato un costo fisso pari a 15 euro, per le cui condizioni si rimanda al successivo art. 12 ➡ Riscatto.

SEZIONE IV: RISOLUZIONE E RISCATTO DEL CONTRATTO



ART. 10 - DIRITTO DI REVOCA DELLA PROPOSTA

Nella fase che precede la Conclusione del Contratto, il Contraente può revocare la proposta di assicurazione **mediante lettera raccomandata A.R.** indirizzata a:



Groupama Assicurazioni S.p.A.
Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma.

A fronte della revoca, la Groupama Assicurazioni annulla la proposta pervenuta.
Groupama Assicurazioni è tenuta al rimborso delle somme eventualmente versate dal Contraente, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.



ART. 11 - DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE

Una volta concluso il Contratto, il Contraente può recedere dallo stesso.
Le modalità di esercizio del Recesso sono le seguenti:

- il Contraente deve comunicare a Groupama Assicurazioni - **a mezzo lettera raccomandata A.R.** – la propria volontà di recedere dal Contratto, indicando gli elementi identificativi del Contratto; la comunicazione deve essere inviata a:



Groupama Assicurazioni S.p.A.
Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma

- **la dichiarazione di Recesso deve essere inoltrata entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui il Contratto è concluso.**

Groupama Assicurazioni e il Contraente sono liberi da ogni obbligo reciproco derivante dal Contratto dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di Recesso, quale risulta dalla raccomandata.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di Recesso, Groupama Assicurazioni rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto. Il Recesso comporta l'annullamento della Polizza e delle coperture assicurative.



ART. 12 - RISCATTO

Trascorso interamente un anno dalla data di Decorrenza del Contratto ed a condizione che l'Assicurato sia in vita, il Contraente può richiedere sia riscatti parziali sia il Riscatto totale del Contratto.

Con il Riscatto totale il Contratto termina e non può più essere riattivato.

Il valore di Riscatto è pari al maggior valore tra il Capitale Rivalutato alla data di richiesta

di Riscatto e il Capitale Investito nella Gestione Separata ValorePiù, eventualmente ridotto degli importi già liquidati per riscatto parziale.

Il valore di Riscatto è ridotto di un'aliquota variabile in funzione del numero di anni interamente trascorsi dalla data di Decorrenza del Contratto, secondo quanto riportato al precedente art. 9 ➡ Costi.

In caso di Riscatto parziale, si applicano, alla quota parte di prestazione richiesta, le stesse condizioni sopra descritte per il Riscatto totale.

Per effetto del Riscatto parziale, il Contratto rimane in vigore per il capitale assicurato investito nella Gestione Separata alla data del disinvestimento conseguente alla richiesta di riscatto, diminuito di una percentuale pari al rapporto tra il valore di riscatto parziale liquidato ed il relativo valore di riscatto totale.

Il Riscatto parziale è possibile a condizione che il capitale residuo (eventualmente riproporzionato a seguito di precedenti riscatti parziali) non sia inferiore a 2.000,00 euro e che l'importo lordo liquidato non risulti inferiore a 1.000,00 euro.



Non è previsto alcun meccanismo di consolidamento annuale dei Rendimenti derivanti dall'investimento nella Gestione Separata e attribuiti al Contratto. Pertanto, qualora la misura annua di rivalutazione attribuita al Contratto risulti negativa per effetto dei costi e/o del conseguimento di rendimenti negativi della Gestione Separata, il nuovo Capitale Rivalutato risulterà inferiore al Capitale Rivalutato alla Ricorrenza annuale precedente.

Resta ferma, tuttavia, la garanzia del capitale minimo liquidabile in caso di decesso e in caso di Riscatto, pari al Capitale Investito nella Gestione Separata ValorePiù, ridotto degli importi già liquidati per riscatto parziale.

SEZIONE V: ALTRE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI

ART. 13 - PRESTITI

Il presente Contratto non prevede la concessione di prestiti.

ART. 14 - CESSIONE, PEGNO, VINCOLO, BENEFICIARI

Il Contraente può cedere ad altri la Polizza, così come può darla in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo quando Groupama Assicurazioni, dietro comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale della Polizza o su specifica Appendice.

ART. 15 - DESIGNAZIONE DEI BENEFICIARI

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- **dopo che il Contraente e il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto a Groupama Assicurazioni, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;**
- **dopo il decesso del Contraente;**
- **dopo che verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Groupama Assicurazioni di volersi avvalere del beneficio.**

La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto dal Contraente a Groupama Assicurazioni o contenute in un testamento valido.

Il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi del presente Contratto (Art. 1920 del Codice Civile). Ciò significa, in particolare, che le somme ricevute dal Beneficiario dopo il decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

In caso di designazione di più beneficiari caso morte, se non viene indicata la percentuale per ogni Beneficiario, la Prestazione Assicurata si intenderà suddivisa in parti uguali.

In caso di mancata indicazione del Beneficiario in forma nominativa, se sopraggiunge il decesso dell'Assicurato, Groupama Assicurazioni potrà incontrare al momento del verificarsi dell'evento difficoltà a identificare e a ricercare i soggetti destinatari della prestazione.

Se il Contraente designa il Beneficiario in forma nominativa, potrà esprimere la sua volontà per escludere l'invio di comunicazioni al Beneficiario prima dell'evento (ad esempio, comunicazione di prestazioni a Scadenza).

Inoltre, il Contraente ha la facoltà di nominare un referente terzo a cui Groupama Assicurazioni potrà fare riferimento in caso di decesso dell'Assicurato.

ART. 16 - LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana.

Per quanto non è espressamente regolato in queste Condizioni di Assicurazione valgono le norme della legge italiana in materia.

NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ

Ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute in dipendenza delle polizze vita non sono pignorabili né sequestrabili. Tuttavia, il premio corrisposto dal Contraente soggiace alle disposizioni relative alla revocabilità degli atti compiuti in pregiudizio ai creditori.

DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO

Ai sensi dell'art. 1920 del Codice Civile, le somme corrisposte al Beneficiario a seguito di decesso non rientrano nell'asse ereditario.



ART. 17 - PAGAMENTI DELLA COMPAGNIA

Per il pagamento delle prestazioni assicurate, **l'avente diritto deve formulare una richiesta scritta a Groupama Assicurazioni, allegando i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.**

La richiesta deve essere accompagnata da:

- copia di un documento d'identità in corso di validità del richiedente la prestazione;
- copia del codice fiscale del richiedente la prestazione;
- indicazione del codice IBAN di un conto intestato o cointestato al Beneficiario della prestazione.

Per la formalizzazione della richiesta di Liquidazione l'avente diritto può avvalersi della modulistica predisposta e messa a disposizione da Groupama Assicurazioni.

Qui di seguito la documentazione da produrre per ciascuna tipologia di Liquidazione.

In caso di Riscatto:

- richiesta sottoscritta dal Contraente completa delle informazioni necessarie per l'adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni);
- autocertificazione FATCA – CRS (ai sensi della Legge 18/6/2015 n. 95).

In caso di morte dell'Assicurato:

- richiesta sottoscritta da ciascun Beneficiario completa delle informazioni necessarie per l'adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni);
- autocertificazione FATCA – CRS (ai sensi della Legge 18/6/2015 n. 95) per ciascun Beneficiario;
- certificato di morte dell'Assicurato in carta semplice, rilasciato dall'Ufficio di Stato civile del Comune di residenza o del Comune di morte, in cui siano indicati data e luogo di nascita e data di decesso;

- certificato del medico che ha constatato il decesso ed attestante le cause;
- documentazione necessaria ad individuare gli aventi diritto:
 - *Nel caso in cui l'Assicurato deceduto coincida con il Contraente*: originale dell'atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta in conformità all'art.21 comma 2 del D.P.R 445/2000 ossia con firma autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco, da cui risulti se l'Assicurato ha lasciato o meno testamento.
 In presenza di testamento, una copia autentica dello stesso dovrà essere allegata all'atto di notorietà/dichiarazione sostitutiva, da cui risulti che il testamento allegato è l'unico od ultimo valido e non impugnato. Se il testamento non modifica la designazione beneficiaria attribuita in Polizza e la stessa riporta "gli eredi testamentari", l'atto di notorietà/dichiarazione sostitutiva dovrà fornire indicazione delle complete generalità e del codice fiscale di ciascun erede con la specifica che tali eredi sono testamentari e che non esistono altri eredi testamentari oltre quelli indicati.
 In assenza di testamento, oppure in caso di designazione beneficiaria attribuita in Polizza o attraverso il testamento diversa dagli "eredi testamentari", l'atto di notorietà/dichiarazione sostitutiva deve inoltre contenere, per ciascun Beneficiario, le complete generalità e il codice fiscale e la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici e non esistono altri eredi oltre quelli indicati.
 - *Nel caso in cui l'Assicurato deceduto non sia anche Contraente*: dichiarazione del Contraente riportante le complete generalità ed il codice fiscale degli aventi diritto, corredata di copia di un documento di identità per ciascuno di essi.
- decreto del Giudice Tutelare che indichi la persona designata a riscuotere la prestazione, nel caso di Beneficiario minorenne, interdetto o incapace.

Inoltre, in caso di Morte Violenta:

- copia del verbale delle Forze dell'ordine o certificato della Procura od altro documento rilasciato dall'autorità competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso.
- copia dell'eventuale referto autoptico.

Le richieste di pagamento incomplete comportano la necessità di integrazione dei documenti e, di conseguenza, tempi di liquidazione più lunghi.

Groupama Assicurazioni si riserva di chiedere l'originale della Polizza se il Beneficiario intende far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto nella documentazione in possesso della stessa, oppure venga contestata l'autenticità della Polizza o di altra documentazione contrattuale che il Beneficiario intenda far valere.

Groupama Assicurazioni può richiedere, in presenza di particolari esigenze istruttorie, ulteriore documentazione (ad esempio: cartelle cliniche, verbale dell'Autorità competente giunta sul luogo dell'evento, copia dei più significativi atti dell'eventuale penale, etc.).

Groupama Assicurazioni, una volta ricevuta tutta la documentazione richiesta, comprensiva delle informazioni necessarie per l'adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D.lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni), **esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi**

contrattuali entro trenta giorni dall'accertamento dell'evento e delle condizioni che consentono la Liquidazione della prestazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi di mora al saggio legale, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari. Ogni pagamento viene effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente dei Beneficiari.

Si precisa che **i diritti alla riscossione delle prestazioni si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (Art. 2952 del Codice Civile)**. Gli importi dovuti e non reclamati a Groupama Assicurazioni S.p.A. entro tale termine vengono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e devoluti al Fondo di Solidarietà per le vittime delle frodi finanziarie, istituito presso lo stesso Ministero, ai sensi della Legge n. 266 del 23 Dicembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 18 - DUPLICATO DI POLIZZA

In caso di smarrimento o distruzione dell'originale di Polizza, il Contraente o **gli aventi diritto possono ottenere da Groupama Assicurazioni un duplicato a proprie spese.**

ART. 19 - TASSE E IMPOSTE

Tasse e imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente, o dei Beneficiari ed aventi diritto, a seconda della prestazione.



ART. 20 - OBBLIGHI DI RESTITUZIONE AI SENSI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Qualora Groupama Assicurazioni, con riferimento al Contratto in via di sottoscrizione o a qualsiasi successiva operazione ad esso connessa, non riceva la documentazione richiesta al fine di ottemperare agli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui alla normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni), non potrà dar corso alla sottoscrizione del Contratto o alla diversa operazione richiesta, con conseguente risoluzione del rapporto eventualmente in essere e restituzione al Contraente di quanto di sua spettanza, tramite bonifico sul conto corrente bancario dello stesso indicato, **senza che ciò costituisca inadempimento contrattuale da parte di Groupama Assicurazioni.**



ART. 21 - CLAUSOLA DI INOPERATIVITÀ DELLA COPERTURA PER SANZIONI (SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE)

La presente Polizza non sarà in alcun modo operante e Groupama Assicurazioni non sarà tenuta ad effettuare alcun pagamento di prestazione o comunque a considerare la stessa efficace nel caso in cui le condizioni di questa Polizza, il pagamento di una prestazione o l'operatività delle stesse possano esporre Groupama Assicurazioni a qualsiasi sanzione, proibizione o restrizione in base a quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite oppure da sanzioni economiche o del commercio, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

ART. 22 - COMUNICAZIONI AL CONTRAENTE

La Compagnia fornisce al Contraente le informazioni e la documentazione previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

In particolare, la Compagnia invia entro il 31 maggio di ogni anno un estratto conto annuale della posizione assicurativa ("Documento Unico di Rendicontazione").

ART. 23 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che riguarda questo Contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del Comune di residenza o di domicilio del Contraente/Assicurato o degli aventi diritto.



ART. 24 - MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Groupama Assicurazioni può apportare modifiche alle presenti Condizioni di Assicurazione, ai fini dell'adeguamento delle stesse alla normativa primaria e secondaria vigente, oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione in ogni caso di quelle meno favorevoli per gli assicurati-contraenti.

Le variazioni suddette saranno comunicate da Groupama Assicurazioni al Contraente in conformità a quanto previsto dalla normativa tempo per tempo applicabile.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA DI GROUPAMA ASSICURAZIONI DENOMINATA "VALOREPIÙ"

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Groupama Assicurazioni S.p.A. (di seguito "Compagnia"), che viene contraddistinta con il nome "VALOREPIÙ" ed indicata nel seguito con la denominazione di "FONDO".

La valuta di denominazione del FONDO è l'Euro.

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili che prevedono una clausola di rivalutazione legata ai rendimenti realizzati dal FONDO.

La gestione del FONDO è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS ex ISVAP) con il Regolamento n. 38 del 3 giugno 2011, ed ottempererà ad eventuali successive disposizioni.

ARTICOLO 1 - OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTO

La gestione del FONDO ha per obiettivo la conservazione e la crescita del suo valore, il raggiungimento dei rendimenti minimi garantiti a favore degli assicurati e la stabilizzazione nel tempo dei rendimenti conseguiti, nell'ottica della gestione integrata dell'attivo e del passivo e tenuto conto delle variabili macroeconomiche e di mercato che influenzano le scelte d'investimento.

La gestione del FONDO segue le politiche di investimento di seguito descritte, conformi alla regolamentazione in vigore.

- **AREE GEOGRAFICHE:**

Gli investimenti appartengono prevalentemente alle seguenti aree geografiche: Europa – Stati Uniti – Giappone. È ammesso l'investimento in strumenti finanziari appartenenti ad un'area geografica differente dalle tre menzionate, coerentemente alla Delibera Quadro sugli Investimenti Finanziari.

- **INVESTIMENTI AZIONARI, IMMOBILIARI ED ALTERNATIVI:**

Sono ammessi investimenti in azioni e obbligazioni convertibili di società operanti in Stati membri dell'OCSE. Gli investimenti immobiliari ed alternativi sono ammessi nei limiti e con la modalità prevista dalla normativa in vigore. L'esposizione verso gli investimenti azionari, immobiliari e alternativi può essere altresì perseguita mediante OICR, i quali devono investire prevalentemente in paesi OCSE.

- **INVESTIMENTI OBBLIGAZIONARI CORPORATE:**

Tenuto conto del rischio di credito, calcolato su tutti gli emittenti obbligazionari corporate, sono ammessi investimenti obbligazionari in società operanti in Stati membri dell'OCSE. L'esposizione obbligazionaria corporate è altresì rappresentata da OICR. L'investimento diretto in titoli obbligazionari corporate tiene sempre conto dei

cash flow attesi sul profilo delle passività del portafoglio. L'esposizione sui corporate può essere altresì perseguita mediante OICR, i quali dovranno investire prevalentemente in paesi OCSE.

- **INVESTIMENTI OBBLIGAZIONARI GOVERNATIVI:**

Tenuto conto del rischio di tasso, calcolato su tutti gli emittenti obbligazionari, è consentito l'investimento in titoli obbligazionari emessi e/o garantiti da Stati appartenenti all'OCSE, da emittenti internazionali a cui aderisca almeno uno stato membro dell'OCSE, da emittenti locali controllati da emittenti governativi appartenenti all'OCSE, da emittenti parastatali di Stati appartenenti all'OCSE denominati in Euro ed aventi rating investment grade, a condizione che nessuna agenzia di rating abbia espresso una valutazione inferiore.

Indipendentemente dal rating, l'adeguatezza del merito creditizio dei singoli emittenti è valutata dalla Compagnia attraverso apposite procedure interne di verifica del rischio di credito.

L'investimento diretto in titoli obbligazionari governativi tiene sempre conto dei cash flow attesi sul profilo delle passività del portafoglio.

L'esposizione sui governativi può essere altresì perseguita mediante OICR, i quali dovranno investire prevalentemente in emittenti coerenti alle regole sopra specificate.

- **STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI:**

Gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati dall'Impresa sia con finalità di copertura del rischio presente sulle attività del portafoglio titoli, sia al fine di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio stesso. L'utilizzo degli strumenti finanziari derivati è soggetto al pieno rispetto della relativa normativa di vigilanza in materia e della Delibera Quadro sugli Investimenti Finanziari.

- **VALUTE DI DENOMINAZIONE:**

La valuta di denominazione degli investimenti è l'euro. E' ammessa la presenza di investimenti in divisa diversa da euro, per un ammontare marginale rispetto al totale degli investimenti del portafoglio, in coerenza con la delibera quadro sugli investimenti e prevedendo opportune operazioni di copertura finalizzate a non modificare il profilo di rischio della gestione.

Si precisa che è ammessa la possibilità di superare i limiti di esposizione sopra menzionati, per brevi periodi di tempo o per effetto di deroghe approvate e validate dal Comitato di Rischio Finanziario della Compagnia.

Relativamente ai rapporti con le controparti di cui all'art. 5 del Regolamento IVASS (ex ISVAP) n. 25 del 27/05/2008 (operatività infragruppo), si precisa quanto segue:

- è ammesso l'utilizzo di OICR istituiti, distribuiti e/o gestiti da società del medesimo Gruppo di appartenenza della Compagnia. In tal caso, il rendimento della gestione beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni;
- l'importo massimo di esposizione al Gruppo di appartenenza della Compagnia per operazioni d'investimento, concluse con controparti di Gruppo soggette a vigilanza prudenziale, è fissato di anno in anno nell'ambito della delibera quadro in materia di operatività infragruppo approvata dall'organo amministrativo della Compagnia ai sensi

dell'art. 6 del Regolamento IVASS (ex Isvap) n. 25;

- pur in presenza di conflitto d'interessi, la Compagnia opera in modo da non arrecare alcun pregiudizio agli assicurati-contraenti.

ARTICOLO 2 - CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA

La gestione del FONDO è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al D. Lgs. 24/2/98 n. 58, la quale attesta la rispondenza del FONDO al presente regolamento.

In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al FONDO, il rendimento annuo del FONDO, quale descritto al seguente punto 3 e la adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche.

ARTICOLO 3 - DETERMINAZIONE DEL RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

Il tasso di rendimento medio annuo del FONDO per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione del FONDO di competenza di quell'esercizio al valore medio del patrimonio del FONDO stesso.

Per risultato finanziario del FONDO si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio – compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del FONDO – al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel FONDO e cioè al prezzo di acquisto, per i beni di nuova acquisizione, ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel FONDO, per i beni già di proprietà della Compagnia. Per valore medio del FONDO si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività del FONDO.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel FONDO. Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

La Compagnia provvede alla determinazione dei tassi medi di rendimento relativi ai seguenti periodi annuali:

- 1 gennaio – 31 dicembre;
- 1 febbraio – 31 gennaio dell'anno successivo;
- 1 marzo – 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell'anno successivo;
- 1 aprile – 31 marzo dell'anno successivo;
- 1 maggio – 30 aprile dell'anno successivo;
- 1 giugno – 31 maggio dell'anno successivo;
- 1 luglio – 30 giugno dell'anno successivo;
- 1 agosto – 31 luglio dell'anno successivo;

- 1 settembre – 31 agosto dell'anno successivo;
- 1 ottobre – 30 settembre dell'anno successivo;
- 1 novembre – 31 ottobre dell'anno successivo;
- 1 dicembre – 30 novembre dell'anno successivo.

Il periodo di osservazione per la certificazione del tasso di rendimento medio annuo del FONDO decorre dal 1 ottobre dell'anno precedente e termina il 30 settembre dell'anno di certificazione.

Il rendimento annuale applicato per la rivalutazione delle prestazioni assicurate è quello relativo al periodo di osservazione adottato per la certificazione, salvo quanto previsto e disciplinato dalle Condizioni di Assicurazione.

ARTICOLO 4 - ONERI A CARICO DELLA GESTIONE SEPARATA

Gli unici oneri che gravano sul FONDO sono rappresentati dalle spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività del FONDO stesso.

Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

ARTICOLO 5 - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

ARTICOLO 6 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

La Compagnia si riserva di apportare modifiche al regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente, oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per gli assicurati-contraenti.

ARTICOLO 7 - OPERAZIONI STRAORDINARIE

La Gestione separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La fusione o la scissione persegue in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporta oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma

Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A0955 - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg





MODULO DI PROPOSTA

GROUPAMA FUTURO GARANTITO (Tar. PU09)

DATI DEL CONTRATTO			Data di emissione:
Proposta n°:			Agenzia:
Decorrenza:	Durata:	N° Premi annui:	Frazionamento: Unico
Convenzione: *****			

ASSICURATO / DATI ANAGRAFICI

Cognome (o Ragione Sociale):		Nome:	Sesso:
C.F. :			
Domicilio:	C.A.P.:	Località:	
Nato a:	il:	Età:	Professione:

CONTRAENTE / DATI ANAGRAFICI (soggetto identificato ai sensi del D.Lgs.231/2007)

Cognome:		Nome:	Sesso:
C.F.:			
Domicilio:	C.A.P.:	Località:	
Tipo Documento:	Numero:	Ente e luogo di rilascio:	
Data rilascio:	Sottogruppo attività economica:	Ramo/Gruppo attività economica:	

BENEFICIARI

Caso vita:****
Caso morte dell'assicurato:
In caso di mancata indicazione del/i beneficiario/i in forma nominativa, in caso di morte dell'Assicurato la Società potrà incontrare al momento del verificarsi dell'evento difficoltà a identificare e a ricercare i soggetti destinatari della prestazione. Le modifiche o revoche del/i beneficiario/i devono essere comunicate tempestivamente alla Società. Il Contraente richiede espressamente di escludere l'invio di comunicazioni al beneficiario, se indicato in forma nominativa, prima dell'evento, secondo le vigenti disposizioni normative

GARANZIE PREMI

Garanzia base: Groupama Futuro Garantito – VITA INTERA RIVALUTABILE A PREMIO UNICO - TARIFFA: PU09
Capitale assicurato iniziale:
La presente polizza non prevede garanzie complementari

RATA AL PERFEZIONAMENTO

Netto Vita	Compl. Vita	Compl. Non Vita	Caricamenti in cifra fissa	Interessi Frazionamento	Imposte	Rata Lorda

Proposta n°:

Agenzia:

REVOCABILITA' DELLA PROPOSTA / DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO

Nella fase che precede la conclusione del contratto, il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, successivamente ed entro 30 giorni dalla conclusione dello stesso, il Contraente potrà recedere dal contratto. Il diritto di revoca e di recesso, previsto e regolato dalle Condizioni di Assicurazione contenute nel Set Informativo, deve essere esercitato per iscritto, mediante lettera raccomandata da inviare a Groupama Assicurazioni S.p.A. – Viale Cesare Pavese, 385 – 00144 Roma. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, quale risulta dalla raccomandata.

La Compagnia rimborserà, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca o di recesso, il premio complessivamente versato.

MODALITA' DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Il contratto prevede la corresponsione di un premio unico.

Le modalità di pagamento riconosciute dall'Impresa sono:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'Impresa o all'intermediario in tale sua qualità;
- ordini di bonifico e/o altri mezzi di pagamento bancario, postale o elettronico comunque sempre emesso a favore dell'Impresa o dell'intermediario, in tale sua qualità

In caso di pagamento tramite bonifico su conto corrente intestato a Groupama Assicurazioni S.p.A., le coordinate del conto corrente da accreditare sono riportare sul retro del simplo di polizza.

I premi corrisposti dal Contraente vengono accettati da Groupama Assicurazioni S.p.A. "salvo buon fine", pertanto il contratto si intenderà perfezionato e spiegherà la sua efficacia dal buon fine del pagamento.

Con la sottoscrizione della presente proposta non è dovuto alcun versamento in quanto lo stesso verrà corrisposto al perfezionamento della polizza.

**FATCA (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT) E SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI
(legge 18 giugno 2015, n.95)
CRS(COMMON REPORTING STANDARD) E SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI
(Direttiva UE n°107/2014)
INFORMATIVA**

Ai sensi della legge 18 giugno 2015, n. 95, e della direttiva UE n. 107/2014, successive modifiche ed integrazioni, la Società è obbligata a identificare i Contraenti che abbiano obblighi fiscali verso gli Stati Uniti (FATCA) o verso gli Stati aderenti al CRS, oppure che abbiano la residenza fiscale in Stati diversi dall'Italia, inviando comunicazioni periodiche all'Agenzia delle Entrate (FATCA) ed alle Autorità fiscali dei paesi aderenti(CRS) fino all'estinzione degli stessi obblighi.

L'identificazione deve avvenire in occasione dell'emissione della polizza e può essere successivamente reiterata durante tutta la durata del contratto: a tal fine la Società può richiedere specifiche informazioni e/o un'autocertificazione al Contraente, al Beneficiario e, nel caso di persone giuridiche, anche al Rappresentante Legale e al Titolare Effettivo.

Se durante la vigenza del contratto i predetti soggetti acquisiscono obblighi fiscali verso gli Stati Uniti o gli Stati aderenti al CRS, oppure una nuova residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia, gli stessi soggetti hanno l'obbligo di comunicare il cambiamento per iscritto alla Società entro 60 giorni dell'evento.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

I sottoscritti Contraente e Assicurato, presa cognizione delle Condizioni di Assicurazione relative alla forma prescelta, depositata presso l'IVASS:

1. dichiarano che la proposta stessa deve servire di base al contratto da stipularsi e deve FORMARNE PARTE INTEGRANTE;
2. dichiarano che non hanno taciuto, omesso od alterato alcuna circostanza in rapporto ai questionari che precedono e che tutte le dichiarazioni e risposte

Il Contraente e l'Assicurato sono a conoscenza che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, rese dal soggetto legittimato a fornire

le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione (art. 1892 e 1893 c.c.).

L'Assicurato dichiara, ai sensi dell'art. 1919 del Codice Civile, che con la firma della presente proposta, da il proprio assenso alla stipula della polizza sulla sua vita. Qualora il Contraente sia persona fisica diversa dall'Assicurato, in caso di suo decesso, nella contraenza della polizza subentra, con i relativi diritti e doveri e compresa la facoltà di revocare la designazione beneficiaria, l'Assicurato stesso. L'Assicurato, se diverso dal Contraente, con la firma della presente, accetta di subentrare nella contraenza della polizza in caso di decesso del Contraente originario.

IL CONTRAENTE

(In caso di minore firma dell'esercente la potestà genitoriale)

L'ASSICURATO

(in caso di minore firma dell'esercente la potestà genitoriale)

.Proposta n°:

Agenzia:

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

Il Contraente e l'Assicurato dichiarano di aver preso atto di quanto contenuto nel modulo 220059, relativo all'informativa sul Trattamento dei Dati Personali resa in applicazione della vigente normativa sulla "privacy", Dlgs 196/2003 e Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR") e di acconsentire al trattamento dei dati personali, sia comuni che particolari (ex sensibili), che li riguardano, per le finalità assicurative.

Il sottoscritto Contraente dichiara di essere stato compiutamente informato (ai sensi degli art. 58,59 e 60 del Regolamento IVASS n° 40 del 2 agosto 2018) sugli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche (condizioni generali di assicurazione, oggetto delle garanzie,.....) alla durata, ai costi ed ai limiti di copertura, e che le prestazioni proposte risultano coerenti e proporzionate alle esigenze e alle aspettative espresse.

Il contraente dichiara di essere stato informato in merito ai su menzionati obblighi di legge ed ai corrispondenti adempimenti previsti nel quadro delle procedure FATCA e CRS, se ad esso applicabili.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto, gratuitamente, prima della sottoscrizione della presente proposta, il Key Information Document (KID), il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo ai prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP), le Condizioni di Assicurazione, il Glossario ed il Modulo di proposta che compongono il presente Set Informativo Mod. 220177 Ed. 02/2026 e dichiara di aver avuto un tempo sufficiente, prima della sottoscrizione, per prenderne visione e comprenderne i contenuti.

IL CONTRAENTE

(In caso di minore firma dell'esercente la potestà genitoriale)
genitoriale)

L'ASSICURATO

(in caso di minore firma dell'esercente la potestà

Confermo di aver identificato personalmente il Legale Rappresentante del Contraente, firmatario della presente proposta e di aver effettuato la rilevazione dei dati ai sensi del D.Lgs 231/2007. Attesto che sul presente modulo, firmato dal Contraente e dall'Assicurato, non sono state apportate modifiche, aggiunte o integrazioni.

Firma dell'Agente/Collaboratore

Data di sottoscrizione

Contraente dichiara di approvare espressamente, anche ai sensi degli Artt.1341 e 1342 del Codice Civile, i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: 3 – Prestazioni Assicurate; 4 – Durata del Contratto e limiti d'età; 5 – Conclusione ed efficacia del Contratto; 6 – Dichiarazione del Contraente e dell'Assicurato; 7 – Premi; 8 - Investimento del Premio nella Gestione Separata; 9– Costi; 10 – Diritto di revoca della Proposta; 11 – Diritto di recesso del Contraente; 12 – Riscatto; 17 – Pagamenti della Compagnia; 20 – Obblighi di restituzione ai sensi della Normativa Antiriciclaggio; 21 – Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni.

IL CONTRAENTE

(In caso di minore firma dell'esercente la potestà genitoriale)

Modulo di proposta del Set Informativo Mod. 220177 Ed. 02-2026

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma
Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A0955 - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio
- Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg

